

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2122 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto e comunicarlo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (2) Per motivi di trasparenza e per garantire una buona cooperazione tra le diverse autorità competenti, è importante stabilire che le autorità competenti che si rifiutano di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 notificano tale rifiuto all'autorità competente richiedente e informino tale autorità competente dei motivi del rifiuto.
- (3) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di cooperare in modo efficiente nello svolgimento di attività di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni ai fini del regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine è necessario stabilire procedure comuni e uniformi nel caso in cui la cooperazione richiesta comporti l'acquisizione di dichiarazioni. Tali procedure dovrebbero stabilire gli elementi che le autorità competenti devono prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile, quando cooperano nell'acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona. Tali elementi dovrebbero includere i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione e le disposizioni che consentono al personale delle autorità competenti di cooperare in modo efficiente. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (4) È importante garantire che le autorità competenti si impegnino in modo efficiente nel trattamento delle richieste di cooperazione nell'ambito di un'indagine o un'ispezione in loco, anche per quanto riguarda l'opportunità di condurre un'indagine o un'ispezione in loco congiunta. È pertanto necessario stabilire procedure comuni e uniformi per agevolare la comunicazione, le consultazioni e le interazioni tra l'autorità competente richiedente e l'autorità competente interpellata, nonché per garantire l'effettiva tutela dei diritti delle persone oggetto dell'indagine o dell'ispezione in loco.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

